



31659/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA - Rel. Consigliere -

Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere -

Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere -

Oggetto

Concordato preventivo -
- Esecuzione del concordato -
Controversie relative ai crediti - Competenza

Ud. 23/06/2021 - CC

R.G.N. 13040/2020

Rom 31659
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13040-2020 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL

05541630728, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

elettivamente domiciliata in l

)
e
)

- *ricorrente* -

contro

CENTRO CALCOLO SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del suo

liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata presso la

638
/4



cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR,
ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO SAVERIO
BELVISO, CATERINA LUISA APPIO, VITO FRANCESCO
MANCINI;

MARCELLO, elettivamente domiciliato in R

I, rappresentato e difeso da sé medesimo;

BIT INFORMATICA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR,
ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati (

FILBEN SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in l

STEFANIA, elettivamente domiciliata in

CAMERA INTERNAZIONALE ARBITRATO DELLA
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

la rappresenta e difende;

- *controricorrenti* -



contro

- intimati -

contro

ELTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR ,

ANCORA LUCIANO, elettivamente domiciliato in

);

HIGH MANAGEMENT CONSULTING SRL - H.M.C. SRL, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in

FV & C. DI AMEDEO VITTUCCI SAS, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in



A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or initials, located in the bottom right corner of the page.



persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell'avvocato

- *resistenti* -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza RG 54437/2019 del
TRIBUNALE di ROMA, depositata il 11/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO
E MATTEIS, il quale chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio,
dichiari la competenza del Tribunale di Roma.

FATTI DI CAUSA

1. — Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. ha agito
innanzi al Tribunale di Roma deducendo, anzitutto: che aveva
presentato ricorso per ammissione alla procedura di concordato
preventivo innanzi al Tribunale di Bari; che era stata ammessa al
concordato; che aveva ottenuto l'approvazione della maggioranza dei
creditori e conseguito, quindi, l'omologa del concordato stesso; che
alcuni dei crediti, inseriti nel passivo per euro 43.477.507,00 come
crediti contestati erano insussistenti. Ha evocato, quindi, in giudizio gli
asseriti creditori perché, previo accertamento dell'inesistenza o
dell'inefficacia di un titolo di esigibilità formatosi in sede concordataria,
fosse dichiarato il proprio diritto di differire il pagamento dei crediti in
questione, oggetto di contestazione, fino all'accertamento definitivo



della loro esistenza e del loro ammontare.

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza funzionale osservando: che il procedimento nasceva a seguito della denegata autorizzazione, da parte del giudice delegato del concordato pendente presso il Tribunale di Bari, ad accantonare le somme dovute ai titolari dei crediti oggetto di contestazione (provvedimento — questo — che era stato confermato dal collegio); che l'azione risultava essere diretta ad accertare il diritto dell'attrice al differimento dei pagamenti fino al definitivo accertamento dei crediti ed era volta ad incidere sulla fase esecutiva del concordato omologato; che la competenza funzionale a conoscere di ogni aspetto esecutivo del concordato spettava al tribunale che tale concordato aveva omologato; che gli artt. 185 e 186 l. fall. attribuivano infatti al giudice delegato, al commissario giudiziale e al tribunale fallimentare compiti di sorveglianza e di regolazione delle criticità eventualmente insorte; che, del resto, al tribunale fallimentare competente territorialmente spettava la cognizione relativa alle domande aventi ad oggetto la risoluzione o l'annullamento della procedura; che, pertanto, il Tribunale di Roma risultava essere incompetente sia sotto il profilo territoriale che sotto il profilo funzionale, in quanto il concordato di Ferrovie del Sud Est era stato ammesso ed omologato dal Tribunale di Bari, il quale era l'unico deputato a conoscere di tutte le questioni destinate ad incidere sulla procedura concorsuale; che vertendo la controversia su di una questione appartenente alla competenza funzionale del Tribunale pugliese, doveva escludersi che nella fattispecie potesse operare il criterio dettato dall'art. 33 c.p.c. sul cumulo soggettivo delle cause proposte contro più persone, ma



connesse per oggetto o per titolo.

2. — Ferrovie del Sud Est ha proposto ricorso per regolamento di competenza. Hanno depositato memorie difensive ELTEL s.r.l., Merello e Massimo Luciano Ancora, Stefania BIT s.r.l., Centro Calcolo s.r.l., Domenico Massimeo, FILBEN s.r.l., Servizi di Informazione e Lavoro s.r.l., H.M.C. s.r.l., F.V. & C. s.a.s., Sandro Simoncini, Rita Giannuzzi e Gianluigi Cezza, Angelo Schiano, Riccardo Maria e Vittorio Riccardi e la Camera internazionale dell'arbitrato della mediazione e della conciliazione. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte domandando dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. Ferrovie del Sud Est ed alcuni dei controricorrenti hanno depositato ulteriori memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — La ricorrente sostiene, in sintesi, che, mancando il concordato di una fase di accertamento del passivo, resterebbe impregiudicata ogni questione relativa alle pretese dei creditori, le quali potrebbero essere quindi accertate, anche su iniziativa del debitore, innanzi al giudice ordinario individuato secondo i comuni criteri di competenza. L'istante esclude, dunque, che gli artt. 185 e 186 l. fall., richiamati dal Tribunale di Roma, attribuiscono alcuna competenza funzionale generalizzata al giudice che ha omologato la proposta concordataria. La stessa ricorrente rileva, poi, che la controversia non presenterebbe alcun elemento di connessione con il procedimento autorizzatorio introdotto avanti al Giudice delegato presso il Tribunale di Bari e avente ad oggetto l'accantonamento di somme riferite ai crediti contestati: procedimento che aveva visto il rigetto dell'istanza di



Ferrovie del Sud con statuizione confermata in sede di reclamo (procedimento relativamente al quale pende, attualmente, ricorso per cassazione). L'istante nega, da ultimo, che l'oggetto del giudizio introdotto avanti al Tribunale di Roma coincida con quelli da essa instaurati nei confronti dei crediti contestati, al fine di farne accertare l'insussistenza.

2. — Il ricorso per regolamento è fondato.

2.2. — Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da Stefania Rammentato che la mancata specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui quali il motivo di censura, eventualmente, si fonda può comportare la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887), è a dirsi che il proposto ricorso non presenta carenze nel senso indicato.

2.2. — Venendo alla questione prospettata nel ricorso, deve premettersi che la legge fallimentare non prevede alcuna competenza di carattere generale del tribunale di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c. (avanti al quale è cioè proposta la domanda di concordato), con riguardo alle azioni volte ad accertare diritti od obblighi dei creditori concordatari: è significativo, in proposito, che le questioni relative all'esistenza, all'ammontare e al rango dei crediti siano suscettibili di accertamento giurisdizionale al di fuori del concordato, al quale è estraneo un

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the bottom right corner of the page.



procedimento di verifica dei crediti; infatti, la sentenza di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste, dal momento che l'eventuale accertamento sull'entità e sulla natura dei crediti ammessi in seno al giudizio di omologazione ha natura esclusivamente deliberativa, onde consentire il necessario calcolo delle maggioranze (Cass. 25 settembre 2014, n. 20298; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2780; Cass. 14 febbraio 2002, n. 2104).

Nell'ambito della procedura concordataria è semmai contemplata la pronuncia di provvedimenti del giudice delegato che, a seconda dei casi, possono considerarsi espressione di un potere decisorio in quanto incidenti su diritti soggettivi. In tal senso, l'impugnativa dei decreti emessi dal giudice delegato a norma dell'art. 26 l. fall. (richiamato dall'art. 164 della stessa legge) assume il significato dell'esercizio di una giurisdizione su diritti allorquando la legge fallimentare attribuisce al giudice delegato un potere decisorio, senza prevedere eventuali fasi successive nella forma della cognizione ordinaria (cfr. Cass. 30 aprile 1992, n. 5217, in motivazione); e ciò spiega perché, a fronte del provvedimento del tribunale fallimentare che disponga, in sede di reclamo, sul decreto del giudice delegato, il ricorso straordinario per cassazione sia in alcuni casi ammesso (cfr., ad esempio, Cass. 22 luglio 2011, n. 16136, in tema di liquidazione di compensi a favore del consulente tecnico), e in altri escluso (cfr., sempre a titolo esemplificativo, Cass. 25 gennaio 2018, n. 1902, con riguardo alla



richiesta di revoca dell'autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori).

2.3. — Il rilievo svolto vale, in particolare, per la fase del concordato successiva alla pronuncia del provvedimento di omologa. In tal senso si rivela fallace l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, per cui il tribunale che ha omologato il concordato sarebbe «competente funzionalmente a conoscere di ogni aspetto esecutivo del concordato» stesso.

Secondo la giurisprudenza risalente di questa Corte, la sentenza di omologazione e la pronuncia sulle eventuali impugnazioni ex art. 183 l. fall. esauriscono la procedura di concordato preventivo, anche se residua una fase esecutiva (cfr. artt. 185 e 186 l. fall.), durante la quale il commissario giudiziale deve sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, e deve, se del caso, adottare le iniziative per provocare l'intervento del tribunale, ai fini dei provvedimenti di risoluzione o annullamento del concordato (artt. 137 e 138 l. fall., richiamati dall'art. 186, comma 1, della stessa legge), mentre spetta al giudice delegato determinare le modalità per il versamento delle somme dovute alle scadenze in esecuzione del concordato, se tale determinazione gli è stata rimessa nella sentenza di omologazione (Cass. 17 giugno 1995, n. 6859). E' vero, dunque, che il giudice delegato e il tribunale conservano una loro competenza nella fase esecutiva del concordato: nondimeno, vale, anche per la detta fase esecutiva, quanto sopra osservato con riguardo all'insussistenza di una competenza generale del tribunale fallimentare in tema di diritti soggettivi. Come è stato osservato da questa Corte, dopo

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'Y' or similar character, located in the bottom right corner of the page.



l'omologazione del concordato le attribuzioni del giudice delegato e del nominato tribunale sono definite, *«mentre deve escludersi che permanga una sorta di competenza funzionale del tribunale a provvedere in via generale sulle controversie che possono insorgere nella fase esecutiva tra il debitore e uno o più creditori»*: competenza che *«non potrebbe esser desunta dall'art. 23 l. fall., perché questa norma attiene alla procedura fallimentare»* (Cass. 17 giugno 1995, n. 6859, cit., in motivazione). Ne discende che una volta completata, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente (Cass. 14 giugno 2016, n. 12265; Cass. 18 giugno 2008, n. 16598).

Non coglie nel segno la difesa di F.V. & C. s.a.s. allorquando assume, nella memoria depositata il 15 giugno 2021, che la domanda di cui qui si dibatte rientrerebbe nella competenza del Tribunale di Bari in quanto sarebbe sostanzialmente diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accantonare e a non pagare le somme oggetto dei crediti contestati. Il fatto che l'art. 180, comma 6, l. fall. assegni al tribunale il compito di disciplinare gli accantonamenti dei crediti contestati non ha alcuna attinenza con l'azione ordinaria diretta ad accertare se il debitore sia effettivamente tenuto ad adempiere: azione che per l'appunto investe questione estranea a quelle riservate agli organi della procedura concorsuale (cfr. Cass. 18 giugno 2008, n. 16598, in motivazione).



2.3. — E allora, il Tribunale di Roma è incorso in un duplice errore. Esso ha difatti anzitutto trascurato di considerare che la competenza funzionale del tribunale di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c. non ha carattere generale e non può confondersi con quella, speciale, che si radica ex 26 l. fall. in ragione della pronuncia di provvedimenti del giudice delegato, incidenti su diritti soggettivi, suscettibili di reclamo e di successivo ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, c.p.c. (e nella fattispecie, come si è detto, si faceva questione di ben altro: di un'autonoma azione ordinaria avente ad oggetto l'esigibilità dei crediti vantati dai creditori concorsuali). Lo stesso Tribunale ha inoltre impropriamente ritenuto che «ogni aspetto esecutivo del concordato» fosse devoluto alla competenza del tribunale che ha omologato il concordato» stesso, laddove — lo si ripete — tale competenza è senz'altro esclusa per le questioni che hanno ad oggetto diritti dei creditori o del debitore afferenti l'esecuzione del concordato (e tra questi sicuramente rientra la questione — fatta valere con giudizio ordinario — vertente sul diritto del creditore di esigere la propria prestazione in presenza di un accordo omologato su crediti contestati).

Il tribunale che ha omologato il concordato non ha dunque alcuna competenza funzionale quanto alla domanda di accertamento dell'esigibilità dei crediti contestati che sono ricompresi nella proposta concordataria.

3. — Resta da aggiungere che la proposizione della domanda avanti al Tribunale di Roma risulta pienamente giustificata a mente dell'art. 33 c.p.c., dal momento che le diverse cause risultano essere connesse per titolo (essendo tutte dirette a far accertare l'inesigibilità

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.



della prestazioni dei soggetti convenuti in giudizio in ragione dalla contestazione dei crediti).

Va esclusa, del resto, la litispendenza tra le cause promosse cumulativamente avanti al Tribunale capitolino e quella avente ad oggetto l'accantonamento delle somme occorrenti per il pagamento dei crediti contestati (causa introdotta col reclamo di Ferrovie del Sud Est avverso il provvedimento del giudice delegato che ha denegato il detto accantonamento, e proseguita con l'impugnazione per cassazione della statuizione di rigetto del detto reclamo). I giudizi non sono difatti coincidenti, presentando un differente oggetto, e come pure rilevato dal pubblico ministero, hanno parti diverse (visto che nel presente giudizio sono stati evocati in giudizio i singoli creditori, mentre l'altro si svolge nei confronti dei commissari giudiziali).

Non può nemmeno configurarsi, con riguardo al menzionato procedimento, una relazione di continenza: a prescindere da ogni ulteriore rilievo, la continenza non opera con riguardo a cause pendenti in gradi diversi (Cass. 15 luglio 2009, n. 16446; Cass. 17 settembre 2004, n. 18819).

La litispendenza e la continenza devono parimenti escludersi rispetto ai giudizi di cognizione vertenti sull'accertamento dei crediti contestati: come è evidente, tali giudizi hanno un oggetto diverso rispetto a quello della causa che qui interessa (causa in cui è implicato il tema della esigibilità o inesigibilità in sede concordataria dei crediti controversi, cui è riferita la proposta approvata e omologata).

4. — In conclusione, il ricorso va accolto; il giudice competente a decidere la causa va individuato nel Tribunale di Roma, avanti al quale la

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



causa deve essere riassunta. Lo stesso Tribunale statuirà sulle spese del presente giudizio di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso per regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, avanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge; rimette al merito la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^a Sezione Civile, in data 23 giugno 2021.

Il Presidente
Stefano Bagnu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi **04 NOV 2021**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Paola Diamanti